## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n.266 del 24/01/2013 nel giudizio R.G. 9295/12 di ricorso avente ad oggetto procedure di riassegnazione delle frequenze per uso radiotelevisivo alle emittenti locali nelle Regioni Lazio e Campania ai sensi della delibera AGCOM n.265/12/ CONS.

Napoli Tivù S.r.l., con sede legale a Napoli, Via Nuova Poggioreale – Centro Polifunzionale INAIL, c.f. e P.IVA 01536420639, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per mandato a margine del introduttivo del giudizio dall'avv. Domenico Siciliano elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via A. Gramsci 14. fax 06 32 14 indirizzo P.E.C. 800 domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org, ha promosso ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, e nei confronti di Retesole Srl, con sede a Roma, Via del Caravita 5, Tele Alternativa Srl – TelePrima, con sede a Casagiove (CE), Via Casagiove - Casapulla 2, Canale Dieci Spa, con sede a Roma, Via dei Galeoni 30, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, delle determine del Direttore Generale della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, pubblicata in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale recanti bandi per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nelle Regioni Lazio e

Campania e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, incluse le risposte ai quesiti formulate dal Ministero e pubblicate sul sito Internet del Ministero il 27/9/12; con successivi motivi aggiunti di ricorso ha impugnato altresì – sempre previa sospensione dell'efficacia – della nota della DGSCER prot. 95923 del 13/12/12, con la quale l'Amministrazione ha comunicato "a codesta Società, per la rete indicata in oggetto, che nella graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 3 del bando ... non si è classificata in posizione utile ai fini dell'assegnazione di una frequenza in tecnica digitale. Ciò premesso, gli eventuali impianti localizzati nel territorio dell'area tecnica corrispondente al territorio della Regione Lazio dovranno essere tempestivamente dismessi secondo il calendario indicato nel Master Plan che verrà inviato in tempo utile"; delle graduatorie per la riassegnazione delle frequenze alle emittenti locali per le Regioni Lazio e Campania pubblicate sul sito Internet del Ministero il 13/12/12; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a, anche di esecuzione, ivi inclusi gli eventuali e ignoti provvedimenti di rilascio dei diritti d'uso definitivi delle frequenze radiotelevisive agli operatori di rete locale nella Regione Campania; nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi: (1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 e ss. legge 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 27 e ss. D.Lgs. 259/03. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, difetto di istruttoria e/o istruttoria apparente, manifesta ingiustizia, violazione dei principi in materia di partecipazione. (2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.Lgs. 177/05, degli artt. 14, 27 e 29 D.Lgs.

259/03, della delibera AGCOM 265/12/CONS, dell'art. 1 legge 241/90. Violazione dei Principi di eguaglianza, pluralismo, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (artt. 3, 21 e 97 Cost.). Eccesso di potere per sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, illogicità e perplessità manifeste, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, difetto di motivazione. Violazione dei principi del giusto procedimento e di proporzionalità dell'azione amministrativa. (3) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 13-bis, legge 220/10 per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (4) Violazione degli artt. 34 e ss e 56 e ss. TFUE e direttiva 2002/77/CE. Conseguente disapplicazione dell'art. 1, co. 13-bis, legge 220/10 e dei provvedimenti impugnati e, comunque, illegittimità derivata di essi. I primi motivi aggiunti di ricorso sono fondati sui seguenti motivi. (1) Invalidità derivata dei provvedimenti impugnati da quella dei provvedimenti ad essi presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. (2) Nullità o, in subordine, annullabilità per incompetenza del sottoscrittore della nota impugnata. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 177/05, del D.M.S.E. 7/5/09. Eccesso di potere per sviamento, errore di fatto e di diritto. (3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 10-bis legge 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti. (4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della determina del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero, in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 - 5° serie

speciale. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessità e manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti. (5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost., degli artt. 1 e 3 legge 241/90, dell'art. 3, co. 3, della determina del Direttore della DGSCER del Ministero in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 - 5° serie speciale recante bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS, delle delibere AGCOM 265/12/CONS e 181/09/CONS e succ. mm. e ii. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, discriminatorietà, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, perplessità e manifesta ingiustizia. Con ordinanza 266/13 il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami. Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali nelle Regioni Lazio e Campania.

avv. Domenico Siciliano